SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 novembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 novembre 1993, n. 471.

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Art. 2.

1. Gli effetti delle autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché delle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono estesi alle aziende date in affitto a norma del predetto articolo a partire dalla data di inizio dell'affitto e fino all'espletamento degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 3.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso posto in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448 del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «comma 2, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 5.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 6.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.».

Art. 7.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui al comma 1, lettera *b)*.».

Art. 8.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. Tale termine può essere prorogato, in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Con i decreti di cui al comma 1 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui allo stesso comma e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Castelmagno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Castelmagno»;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1987, con il quale e stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Castelmagno» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Castelmagno»;

Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Castelmagno», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 16 dicembre 1982, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Castelmagno»,

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 16 dicembre 1982, il formaggio a denominazione di origine «Castelmagno» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

La apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio «Castelmagno», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

Denominazione di origine «CASTELMAGNO»
(Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982)

93A6547.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Pecorino toscano».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino toscano»;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano»;

Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 17 maggio 1985, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano»;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 17 maggio 1985, il formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

La apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio «Pecorino toscano», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

Denominazione di origine «PECORINO TOSCANO»
(Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1985)
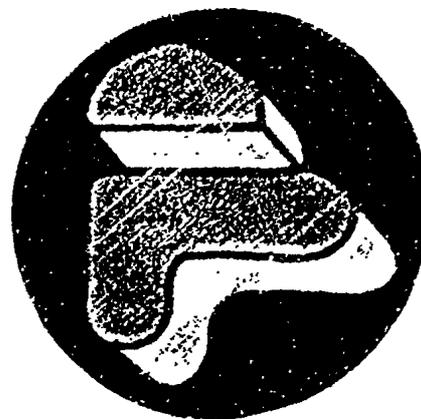
93A6548

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Asiago».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1980, con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Asiago» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Asiago»,

Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Asiago», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 21 dicembre 1978, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione,

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Asiago»,

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 21 dicembre 1978, il formaggio a denominazione di origine «Asiago» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

L'apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio «Asiago», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

Denominazione di origine «ASIAGO»
(Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978)

93A6549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano»,

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano»;

Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresí la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano»;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 30 ottobre 1955, n. 1269, il formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

L'apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

Denominazione di origine «PECORINO ROMANO»
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n 1269)

93A6550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1993.

Autorizzazione alla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SAI - Società assicuratrice industriale - Società per azioni, con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1992 con la quale la SAI - Società assicuratrice industriale - Società per azioni, con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311348, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SAI - Società assicuratrice industriale - Società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6555

DECRETO 8 novembre 1993.

Autorizzazione alla Centurion assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Prudential assicurazioni S.p.a. ora Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1992 con la quale la Prudential assicurazioni S.p.a. ora Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311347, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6556

DECRETO 18 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Caracas S.r.l.», con sede legale in Padova e sede effettiva in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4,

Vista la sentenza n. 135/93 del 7 ottobre 1993, depositata in cancelleria in data 11 ottobre 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986, della società Caracas S.r.l., con sede legale in Padova, via Cesare Battisti, 64, e sede effettiva in Vicenza, via S. Biagio, 33, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 16 dicembre 1992;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Caracas S.r.l.» in quanto società direttamente e indirettamente controllata dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Caracas S.r.l.», con sede legale in Padova, via Cesare Battisti, 64, e sede effettiva in Vicenza, via San Biagio, 33, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 40848, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A6557

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 novembre 1993

Determinazione delle tariffe, dei contributi e dei canoni relativi alle prestazioni disponibili attraverso circuiti diretti numerici nazionali (CDN).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Tenuto conto che lo sviluppo tecnologico e l'opportunità di offrire nuovi servizi e prestazioni comportano l'esigenza di integrare il predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1990;

Ravvisata l'esigenza di determinare le tariffe, i contributi ed i canoni per quanto concerne le nuove prestazioni disponibili attraverso circuiti diretti numerici nazionali (CDN), quali l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere parziale di circuiti diretti numerici nazionali per collegamenti in ambito interurbano per le velocità comprese tra 64 Kbit/s e 2.048 Kbit/s ed altre prestazioni inerenti collegamenti multipunto e puntomultipunto via terrestre;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1990 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«5. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti di cui al comma 4 può essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno venti giorni al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno e sempre alla stessa ora della giornata, ovvero in modo occasionale e sempre per un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno, secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.».

Art. 2.

1. I punti E2) ed E3) della tabella 2 e la tabella 3, allegate al decreto ministeriale 27 dicembre 1990 citato nelle premesse, sono sostituiti dalle allegate tabelle *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1993
Registro n. 13 Poste, foglio n. 400

TABELLA A

1) *Tariffe per l'uso del collegamento ad ora fissa*

1.1) Dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì:

1.1.1) Velocità 64 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	11.600	2.900
31 - 60 km	34.800	8.700
61 - 120 km	50.000	12.500
121 - 300 km	56.600	14.150
oltre 300 km	74.800	18.700

1.1.2) Velocità 128 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	18.300	4.600
31 - 60 km	55.000	13.700
61 - 120 km	79.000	19.800
121 - 300 km	89.400	22.400
oltre 300 km	118.200	29.500

1.1.3) Velocità 256 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	30.300	7.600
31 - 60 km	90.800	22.700
61 - 120 km	130.500	32.600
121 - 300 km	147.700	36.900
oltre 300 km	195.200	48.800

1.1.4) Velocità 384 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	30.300	10.200
31 - 60 km	90.800	30.600
61 - 120 km	130.500	44.000
121 - 300 km	147.700	49.800
oltre 300 km	195.200	65.800

1.1.5) Velocità 512 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	30.300	12.800
31 - 60 km	90.800	38.500
61 - 120 km	130.500	55.400
121 - 300 km	147.700	62.700
oltre 300 km	195.200	82.800

1.1.6) Velocità 768 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	30.300	16.400
31 - 60 km	90.800	49.300
61 - 120 km	130.500	70.900
121 - 300 km	147.700	80.200
oltre 300 km	195.200	106.000

1.1.7) Velocità 2.048 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	52.500	35.000
31 - 60 km	159.000	106.000
61 - 120 km	226.500	151.000
121 - 300 km	258.000	172.000
oltre 300 km	340.500	227.000

1.2) Dalle ore 20 alle ore 8 dal lunedì al venerdì, e nei giorni di sabato, domenica e festivi:

1.2.1) Velocità 64 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	6.950	1.750
31 - 60 km	20.900	5.200
61 - 120 km	30.000	7.500
121 - 300 km	33.950	8.500
oltre 300 km	44.900	11.200

1.2.2) Velocità 128 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	11.000	2.100
31 - 60 km	33.000	6.200
61 - 120 km	47.400	9.000
121 - 300 km	53.600	10.200
oltre 300 km	70.900	13.400

1.2.3) Velocità 256 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	13.900	3.200
31 - 60 km	41.800	9.400
61 - 120 km	60.000	13.500
121 - 300 km	67.900	15.300
oltre 300 km	89.800	20.200

1.2.4) Velocità 384 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	13.900	4.400
31 - 60 km	41.800	13.000
61 - 120 km	60.000	18.800
121 - 300 km	67.900	21.300
oltre 300 km	89.800	28.000

1.2.5) Velocità 512 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	13.900	5.400
31 - 60 km	41.800	16.100
61 - 120 km	60.000	23.300
121 - 300 km	67.900	26.400
oltre 300 km	89.800	34.700

1.2.6) Velocità 768 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	13 900	7 000
31 - 60 km	41 800	20 800
61 - 120 km	60 000	30 000
121 - 300 km	67 900	34 000
oltre 300 km	89 800	44 800

1.2.7) Velocità 2 048 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	17 300	11 500
31 - 60 km	52 500	35 000
61 - 120 km	72 500	48 300
121 - 300 km	80 000	53.300
oltre 300 km	100 000	70 000

2) *Tariffe per l'uso del collegamento in modo occasionale*

2.1) Dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì

2.1.1) Velocità 64 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	11 600	4 200
31 - 60 km	34 800	12 250
61 - 120 km	50 000	17 500
121 - 300 km	56 600	19 950
oltre 300 km	74 800	26 300

2.1.2) Velocità 128 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	18 300	6 600
31 - 60 km	55 000	19 400
61 - 120 km	79 000	27 700
121 - 300 km	89 400	31 500
oltre 300 km	118 200	41 600

2.1.3) Velocità 256 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	30 300	11.000
31 - 60 km	90.800	32.000
61 - 120 km	130 500	45 700
121 - 300 km	147 700	52 100
oltre 300 km	195 200	68 600

2.1.4) Velocità 384 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	40 800	14 800
31 - 60 km	122 500	43 100
61 - 120 km	176 000	61 600
121 - 300 km	199 200	70 200
oltre 300 km	263 300	92 600

2.1.5) Velocità 512 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	40 800	18.600
31 - 60 km	122 500	54 300
61 - 120 km	176 000	77 500
121 - 300 km	199 200	88 400
oltre 300 km	263 300	116 500

2.1.6) Velocità 768 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	40 800	23.800
31 - 60 km	122 500	69 500
61 - 120 km	176 000	99.200
121 - 300 km	199 200	113.100
oltre 300 km	263 300	149 100

2.1.7) Velocità 2 048 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	68 250	45 500
31 - 60 km	203 850	135 900
61 - 120 km	292 500	195.000
121 - 300 km	332 250	221 500
oltre 300 km	441 000	294 000

2.2) Dalle ore 20 alle ore 8, dal lunedì al venerdì, e nei giorni di sabato, domenica e festivi

2.2.1) Velocità 64 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	6 950	2 520
31 - 60 km	20 900	7.350
61 - 120 km	30 000	10 500
121 - 300 km	33.950	12.000
oltre 300 km	44 900	15 800

2.2.2) Velocità 128 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	11 000	4 000
31 - 60 km	33.000	11.600
61 - 120 km	47.400	16.600
121 - 300 km	53.600	19.000
oltre 300 km	70 900	25.000

2.2.3) Velocità 256 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	18.100	6.600
31 - 60 km	54.500	19.200
61 - 120 km	78.300	27.400
121 - 300 km	88.600	31.300
oltre 300 km	117.200	41.200

2.2.4) Velocità 384 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	24.500	8.900
31 - 60 km	73.600	25.900
61 - 120 km	105.600	37.000
121 - 300 km	119.500	42.200
oltre 300 km	158.000	55.600

2.2.5) Velocità 512 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	24.500	11.200
31 - 60 km	73.600	32.600
61 - 120 km	105.600	46.500
121 - 300 km	119.500	53.200
oltre 300 km	158.000	70.000

2.2.6) Velocità 768 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	24.500	14.300
31 - 60 km	73.600	41.700
61 - 120 km	105.600	59.500
121 - 300 km	119.500	68.000
oltre 300 km	158.000	89.600

2.2.7) Velocità 2.048 Kbit/s

Scaglioni di distanza	Prima unità (30 minuti primi o frazione)	Unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 km	40.950	27.300
31 - 60 km	122.300	81.550
61 - 120 km	175.500	117.000
121 - 300 km	199.350	132.900
oltre 300 km	264.600	176.400

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

TABELLA *B*

Canone mensile per apparato di riserva

DCE 1 (fino alla velocità di trasmissione di 9.600 bit/s)	L.	37.500
DCE 2 (dalla velocità di trasmissione di 14.400 bit/s fino a 64 Kbit/s)	»	75.000
TL (per velocità di trasmissione fino a 2.048 Kbit/s)	»	200.000

Canoni mensili aggiuntivi per collegamenti multipunto via terrestre

In aggiunta ai contributi ed ai canoni stabiliti nelle tabelle 1 e 2, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni mensili:

per ciascun punto di derivazione del circuito (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento)	L.	116.670
per ciascuna derivazione attiva	»	20.830

Canone mensile per circuito di riserva per collegamenti interurbani via terrestre

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un circuito di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere per ogni chilometro di collegamento (misurato sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana) la tariffa per collegamenti in ambito urbano e settoriale di cui alle tabelle 1 e 2, ai punti A3 e C3, relativa al canone trasmissivo mensile per chilometro o frazione, con una maggiorazione del 50%.

Prestazioni aggiuntive per collegamenti multipunto e punto-multipunto via terrestre

Contributi e canoni mensili aggiuntivi per funzionalità di definizione, configurazione delle trasmissioni di rete e dei collegamenti interurbani di competenza dell'utente e per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

contributo di attivazione per la configurazione di rete	L.	1.000.000
canone mensile per la prima terminazione di rete (terminazione principale)	»	150.000
canone mensile per ogni successiva terminazione di rete (terminazione secondaria)	»	100.000
contributo per la variazione della configurazione dei collegamenti tra le terminazioni, a richiesta dell'utente	»	50.000

Canone mensile aggiuntivo per accesso a centrale interurbana su terminazioni a 2.048 Kbit/s di tipo multicanale:

per i singoli flussi a velocità non inferiore a 64 Kbit/s, originati nell'ambito di ogni terminazione di rete a 2.048 Kbit/s in sede d'utente, si applica un canone mensile di L. 75.000 per ogni flusso attivato il primo e fino ad un massimo di 30.

Contributo e canone mensile aggiuntivo per la funzionalità di supervisione ed indicazione del funzionamento delle terminazioni di rete e dei collegamenti CDN di competenza dell'utente e definiti contrattualmente:

contributo attivazione della funzionalità, per terminazione di rete già attiva	L.	300.000
canone mensile, per terminazione di rete	»	30.000

Per le prestazioni aggiuntive previste nella presente tabella, i contributi ed i canoni sono da corrispondere, oltre a quanto stabilito nelle tabelle 1 e 2, sia per i collegamenti nazionali che per i collegamenti in ambito urbano di circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

93A6559

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1993

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 ottobre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1993 che hanno disposto per il 29 ottobre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 ottobre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,75 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,73 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,60 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 281.628.215.500 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 1994, a L. 661.949.088.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 29 aprile 1994 e a L. 1.426.844.072.500 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 31 ottobre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,40 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,08 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,40 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale DRAGHI

93A6567

DECRETO 19 novembre 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 novembre 1993 è pari a 145.757 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il direttore generale DRAGHI

93A6568

DECRETO 19 novembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 novembre 1993 è pari a 145.757 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6569

DECRETO 19 novembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 novembre 1993 è pari a 145.757 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito

presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6570

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1993.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1992 con il quale gli ospedali riuniti di Bergamo sono stati autorizzati al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo in data 29 luglio 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 settembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1992, i seguenti sanitari:

Glauber dott. Mattia, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Senni dott. Michele, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Terzi dott. Amedeo, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 2.

L'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale degli ospedali: D'ARI

93A6558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.

Art. 1.

1. All'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 17 novembre 1992, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1994».

Roma, 10 novembre 1993

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XVII, n. 1-bis)

Presentato dai senatori MORA GIOVANNI, MELOTTO, LONDEI, LAZZARO, RASTRELLI, PAGLIARINI, FERRARA Vito e FORTE il 3 novembre 1993.

Assegnato alla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 5 novembre 1993.

Esaminato ed approvato dalla 6ª commissione il 10 novembre 1993.

93A6625

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nel corrispondente corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in informatica (tabella XXVI-*ter*);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 81 titolo VIII - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 81.

L'art. 452 del titolo XIV relativo alle scuole dirette a fini speciali viene modificato con la soppressione della dicitura «informatica» e vengono soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 488 al 496; vengono altresì inseriti sotto il titolo VIII relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i nuovi articoli dal 103 al 106, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Art. 81. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche, in scienze naturali, in chimica, in matematica, in fisica ed il diploma universitario in informatica di durata triennale.

La durata del corso degli studi è di quattro anni per le lauree in scienze naturali, matematica e fisica e di cinque anni per le lauree in scienze biologiche, chimica e scienze geologiche.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

TITOLO VIII

Art. 103. — (*Diploma universitario in informatica*). — Il corso di diploma universitario in informatica ha la durata di tre anni.

Il senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilirà annualmente il numero di studenti che possono iscriversi al corso di diploma, nonché le modalità di ammissione, in relazione alle risorse disponibili per il corso stesso ed agli specifici obiettivi formativi dei *curricula*.

Ogni insegnamento del corso di diploma universitario comprende una o due unità didattiche. Ciascuna unità didattica corrisponde ad un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico comprendente 20 unità didattiche ed in un terzo anno di applicazione comprendente 6 unità didattiche.

La suddivisione dei corsi è la seguente:

Primo anno:

architettura degli elaboratori (2 unità didattiche);

programmazione (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica: programmazione (2 unità didattiche);

analisi matematica (2 unità didattiche);

matematica discreta (2 unità didattiche).

L'insegnamento di «laboratorio di informatica: programmazione» è coordinato con quello di programmazione e le prove di esame dei due insegnamenti sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

Secondo anno

sistemi di elaborazione (2 unità didattiche);

algoritmi e strutture dati (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica sistemi (1 unità didattica);

laboratorio di informatica algoritmi e strutture dati (1 unità didattica);

calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità didattica);

calcolo numerico (1 unità didattica).

Due ulteriori unità didattiche sono riservate ad uno o due insegnamenti scelti dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche e comprendente insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati.

L'insegnamento di «laboratorio di informatica: sistemi» è coordinato con quello di «sistemi di elaborazione» mentre quello di «laboratorio di informatica: algoritmi e strutture dati» è coordinato con l'insegnamento di «algoritmi e strutture dati».

Le prove di esame degli insegnamenti di «laboratorio di informatica» e degli insegnamenti rispettivamente coordinati sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

Settori scientifico-disciplinari

informatica (K05B);

algebra (A01B);

logica matematica (A01A);

geometria (A01C);

analisi matematica (A02A);

probabilità e statistica matematica (A02B);

analisi numerica (A04A);

ricerca operativa (A04B);

fisica generale (B01A);

fisica (B01B);

elettronica (K01X);

economia e direzione delle imprese (P02B);

telecomunicazioni (K03X);

sistemi di elaborazione dell'informazione (K05A);

ingegneria economico gestionale (I27X);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica fisica (C02X);

chimica organica (C05X).

Terzo anno di applicazione

basi di dati e sistemi informativi (2 unità didattiche);

due unità didattiche per uno o due insegnamenti dell'area informatica ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, determinati annualmente dalle strutture didattiche;

due ulteriori unità didattiche sono riservate ad uno o due insegnamenti destinati all'approfondimento delle applicazioni informatiche, a scelta dello studente, in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche.

Art. 104. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione lo studente dovrà aver superato un numero di insegnamenti del biennio per almeno 10 unità didattiche complessive. Gli insegnamenti coordinati con corsi di laboratorio corrispondono a tal fine ad un numero di unità didattiche pari alla somma di quelle dell'insegnamento e del relativo laboratorio.

Le strutture didattiche potranno determinare annualmente ordini di precedenza fra gli esami da sostenere sulla base dei programmi di insegnamento effettivamente svolti.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed art. 2, secondo comma della stessa legge e del decreto ministeriale 30 ottobre 1992 pubblicato in data 19 marzo 1993, le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per il riconoscimento, totale o parziale, degli studi compiuti nell'ambito del corso di laurea in informatica, del corso di laurea in fisica e di tutti i corsi di laurea in ingegneria valutando anche i programmi effettivamente svolti. Le medesime strutture didattiche possono altresì prevedere, sempre sulla base dei programmi svolti, il riconoscimento di insegnamenti ed esami svolti presso altri corsi di laurea o di diploma.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione degli insegnamenti previsti nello statuto per un numero complessivo di 26 unità didattiche.

L'esame di diploma consiste nella discussione, di fronte ad una commissione nominata secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente, di un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Tale progetto potrà essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende od altri enti pubblici o privati secondo modalità stabilite dalla medesima struttura didattica.

Art. 105. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, il consiglio di corso di diploma è costituito dai docenti dei corsi del diploma.

L'attivazione del corso di diploma universitario in informatica avverrà in maniera graduale, a partire dal primo anno. All'attivazione dei corsi del primo anno corrisponderà la disattivazione degli insegnamenti previsti per il primo anno della scuola diretta a fini speciali in informatica. Tutti gli insegnamenti della scuola predetta cesseranno comunque di essere impartiti al momento dell'attivazione del secondo anno del diploma.

Gli studenti della scuola diretta a fini speciali che a tale scadenza non avessero completato il relativo corso di studi potranno ancora conseguire il diploma della scuola accedendo agli insegnamenti ed esami del corso di diploma secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche della scuola.

Gli studenti potranno anche chiedere l'iscrizione al corso di diploma ed a tal fine le strutture didattiche competenti potranno, sulla base dei programmi svolti, riconoscere insegnamenti o gruppi di insegnamenti e relativi esami ai fini del proseguimento degli studi.

Art. 106. — Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 103, 104, 105, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1993.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 ottobre 1993

Il rettore: DOZZA

93A6563

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 20 febbraio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1991 e dal senato accademico in data 18 aprile 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 615 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in Storia dell'arte.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL'ARTE

Art. 616. — È istituita presso l'Università degli studi di Genova la scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in Storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 617. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti applicate.

Art. 618. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in numero di dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 619. — All'attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova con la collaborazione di singoli docenti delle facoltà di architettura, giurisprudenza, magistero, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. La sede della direzione della scuola è presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova.

Art. 620. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo delle facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di architettura e nella facoltà di conservazione dei beni culturali. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 621. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

a) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali (lettere e filosofia);

2) metodologia e didattica degli audio-visivi (facoltà di magistero);

3) iconologia e iconografia (lettere e filosofia);

4) museologia e museografia (lettere e filosofia);

5) paleografia e diplomatica (lettere e filosofia);

6) storia e tecnica del restauro (facoltà di architettura);

7) storia della fotografia (lettere e filosofia);

8) storia dell'architettura (facoltà di architettura);

9) letteratura artistica (lettera e filosofia);

10) metodologia della storia dell'arte (lettere e filosofia):

11) estetica (lettere e filosofia);

12) fenomenologia degli stili (lettere e filosofia);

13) sociologia dell'arte (lettere e filosofia);

14) psicologia dell'arte (lettere e filosofia);

15) elementi di chimica (scienze matematiche, fisiche e naturali);

16) storia delle tecniche artistiche (lettere e filosofia);

17) museotecnica (facoltà di architettura);

18) storia del teatro (lettere e filosofia);

19) storia della musica (lettere e filosofia).

b) Area di interesse generale:

1) storia del collezionismo (lettere e filosofia);

2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (lettere e filosofia);

3) araldica (lettere e filosofia);

4) storia dello spettacolo (lettere e filosofia);

5) archivistica (lettere e filosofia);

6) storia medievale (lettere e filosofia);

7) storia moderna (lettere e filosofia);

8) storia contemporanea (lettere e filosofia);

9) storia della liturgia (lettere e filosofia);

10) agiografia (lettere e filosofia);

11) storia della Chiesa (lettere e filosofia);

12) epigrafia medievale e moderna (lettere e filosofia);

13) storia del costume (lettere e filosofia);

14) storia comparata dell'arte europea (lettere e filosofia);

15) storia sociale dell'arte (lettere e filosofia).

c) Area delle arti applicate:

1) storia delle arti applicate (lettere e filosofia);

2) storia della miniatura (lettere e filosofia);

3) storia delle arti applicate e industriali (lettere e filosofia);

4) storia del costume e della moda (lettere e filosofia);

5) storia del libro a stampa illustrato (lettere e filosofia);

6) storia dell'oreficeria (lettere e filosofia);

7) numismatica e sfragistica (lettere e filosofia);

8) storia delle maioliche (lettere e filosofia);

9) storia dei tessili (lettere e filosofia).

d) Area della storia dell'arte medievale:

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica (lettere e filosofia);

2) storia dell'arte islamica (lettere e filosofia);

3) archeologia medievale (lettere e filosofia);

4) storia dell'arte bizantina (lettere e filosofia);

5) storia dell'arte medievale (lettere e filosofia);

6) storia dell'architettura medievale (architettura);

e) Area della storia dell'arte moderna:

1) storia dell'arte del Rinascimento (lettere e filosofia);

2) storia dell'arte dell'età barocca (lettere e filosofia);

3) storia dell'arte fiamminga e olandese (lettere e filosofia);

4) storia dell'arte dei Paesi europei (lettere e filosofia);

5) storia dell'arte moderna (lettere e filosofia);

6) storia dell'architettura moderna (architettura).

f) Area della storia dell'arte contemporanea

1) archeologia industriale (lettere e filosofia);

2) storia del cinema (lettere e filosofia);

3) storia dell'arte contemporanea (lettere e filosofia);

4) storia e tecnica della fotografia (lettere e filosofia);

5) storia dell'architettura contemporanea (architettura).

g) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo (giurisprudenza);

2) estimo (giurisprudenza);

3) legislazione dei beni culturali (giurisprudenza);

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali (giurisprudenza);

5) legislazione urbanistica (giurisprudenza).

Art. 622. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci corsi di insegnamento (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di due differenti aree diverso indirizzo;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica,

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque corsi di insegnamento, due almeno dei quali scelti fra le discipline del proprio indirizzo di specializzazione. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio

L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.

Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 623. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 624. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Fra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 625. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 ottobre 1993

Il rettore

93A6562

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione del corso di diploma universitario in informatica;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1993 con il quale è stata approvata la tabella didattica XXVI-*ter* relativa al diploma universitario in informatica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 aprile 1993;

senato accademico del 28 aprile 1993;

consiglio di amministrazione 29 aprile 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 3), relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene così modificato:

3) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informazione;
b) corso di laurea in matematica;
c) corso di diploma universitario in informatica.

Dopo l'art. 24-*bis* che disciplina il corso di laurea in matematica deve essere inserito il seguente art. 24-*ter*, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 24-*ter* (*Corso di diploma universitario in informatica*). — 1. Il corso di diploma universitario in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

2. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in informatica, eventualmente integrato dai professori degli insegnamenti specifici del corso di diploma.

4. Il regolamento didattico di ateneo e il regolamento delle strutture didattiche debbono attenersi per quanto concerne il diploma in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

5. Il diploma in informatica si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

6. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche.

Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al successivo punto 8.

7. Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

8. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio ed il numero di docenti di questi corsi.

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità; area della matematica (tabella *B*): 6 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta.

Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

9. Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

10. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, delle quali quattro sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti dell'area informatica (tabella *A*).

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementari e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni.

I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

11. Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari, previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso l'Università di Udine.

12. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di una prova di conoscenza di una lingua straniera.

13. Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

14. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 gennaio 1990, n. 341 sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;

architettura degli elaboratori;

basi di dati e sistemi informativi;

fondamenti dell'informatica;

informatica applicata;

informatica generale;

informatica teorica;

ingegneria del software;

intelligenza artificiale;

interazione uomo-macchina;

laboratorio di informatica;

linguaggi di programmazione;

metodi formali dell'informatica;

programmazione;

sistemi di elaborazione;

sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

algebra;

algebra computazionale;

analisi matematica;

equazioni differenziali;

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

calcolo numerico;

geometria;

geometria combinatoria;

logica matematica;

matematica computazionale;

matematica discreta;

metodi di approssimazione;

ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

fisica;

fisica generale;

elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 11 ottobre 1993

Il rettore

93A6564

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 13 settembre 1993, n. 63.

Attuazione decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Costi dei servizi e degli uffici.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato

Agli uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

e, per conoscenza

Alla Corte dei conti

La legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla razionalizzazione e sulla revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale ha previsto, tra l'altro, all'art. 2, la delega al Governo per provvedere — con uno o più decreti legislativi — al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla riorganizzazione dell'azione amministrativa.

La norma suddetta ha fissato, tra gli altri, i seguenti principi di carattere generale che hanno ispirato la legislazione di riordino:

a) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;

b) l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, ed in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso *l'adozione di idonee tecniche di bilancio,* la gestione delle risorse umane e strumentali;

c) la verifica dei risultati conseguiti dall'azione amministrativa;

d) i criteri ed i tempi per l'individuazione degli organi e degli uffici dirigenziali, in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni svolte e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

e) il contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici e la relativa evidenziazione nel bilancio, preventivo e consuntivo;

f) le procedure volte a verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché quelle volte ad assicurare il contenimento dei costi nel limite stabilito al momento delle previsioni.

Al riguardo, è da ritenere che il legislatore con la norma *de qua* abbia inteso, tra l'altro, dare completa attuazione al disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni, intervenendo finalmente in modo organico anche sugli aspetti organizzativi e funzionali della gestione amministrativa. Tale dispositivo, infatti, com'è noto, prescrive che al «rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza *i costi sostenuti e i risultati conseguiti* per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo».

Le esperienze registrate nel periodo di applicazione del richiamato art. 22, quinto comma, hanno, infatti, dimostrato la scarsa significatività di valori di costi e di espressioni di risultato limitati all'aspetto finanziario della gestione, non correlati direttamente agli organi amministrativi operativi ed agli obiettivi, quali espressione degli indirizzi e dei programmi da attuare.

Per la compiuta e corretta realizzazione delle finalità prospettate — e quindi anche per assolvere ai compiti conoscitivi e programmatori del dispositivo della legge n. 468 del 1978 — il Governo ha esercitato la delega mediante il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, introducendo, tra le altre, le seguenti innovazioni nelle rilevazioni e nei conti pubblici:

a) l'assegnazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale di *una quota parte del bilancio dell'amministrazione,* considerando in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate nel corso della gestione, in esse comprendendo anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali attribuite al predetto ufficio;

b) la rilevazione, l'analisi e la valutazione dei costi degli uffici;

c) il controllo del costo del lavoro.

Il decreto legislativo ha, altresì, individuato il percorso amministrativo di riforma degli uffici che, prioritariamente, deve precedere l'avvio delle peculiari tecniche di rilevazione e di controllo degli elementi economici della gestione. È, infatti, prevista l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione delle relative piante organiche *entro il 22 luglio 1993.* Alla predetta identificazione degli uffici di livello dirigenziale, che ha un rilievo strutturale e che si fonda sull'articolazione degli uffici per funzioni omogenee (distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali, dette anche di supporto), conseguono profonde modifiche strutturali dell'assetto contabile, in primo luogo in termini di riclassificazione dal punto di

vista amministrativo degli stati di previsione e di riorganizzazione dei capitoli di spesa in funzione delle competenze così determinate. Queste modifiche sono prodromiche alla attuazione della riforma dal punto di vista funzionale, per quanto attiene cioè alla definizione degli indirizzi gestionali, alla fissazione degli obiettivi, alla rilevazione dei risultati conseguiti, al controllo del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.

Da tale operazione deve derivare il nuovo quadro delle direzioni generali e delle rispettive attribuzioni funzionali, distinte tra funzioni finali e strumentali (o di supporto). Ad esso va correlata la nuova impostazione dei bilanci pubblici, già consolidata da una sperimentazione triennale per il bilancio dello Stato, la quale ora dovrà tenere conto della nuova struttura organizzativa degli uffici e delle rispettive competenze in materia finanziaria, avendo come riferimento le identificate unità amministrative (direzioni generali o uffici di pari livello).

Per il bilancio dello Stato, in particolare, atteso che l'attuale struttura amministrativa degli uffici sarà modificata in attuazione della norma delegata, si dovrà procedere alla revisione della classificazione amministrativa. A tale scopo i dicasteri interessati dovranno far conoscere allo scrivente, *entro il 30 novembre p.v.*, la nuova struttura amministrativa proposta, nonché i capitoli di bilancio direttamente ricadenti nelle attività e responsabilità di gestione di ciascuna unità amministrativa come sopra definita al fine di poter procedere ad una idonea allocazione delle spese.

Tale procedimento ricognitivo è preliminare ai fini dell'aggiornamento della versione sperimentale del bilancio dello Stato, che sarà definito con le previsioni per il 1995. In base agli elementi pervenuti, infatti, si potrà procedere alla revisione delle unità operative del bilancio sperimentale, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre ad ogni *unità amministrativa* (*la direzione generale* o ufficio di pari livello), partitamente per le diverse funzioni, *gli aggregati amministrativo-gestionali di spese rappresentati da uno o più capitoli*, individuando in tal modo le relative dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali.

Le unità amministrative, riguardate come centri di costo, accoglieranno, pertanto, uno o più capitoli di spesa, tutti aventi la medesima finalità e saranno riferibili all'organo responsabile del perseguimento degli obiettivi e dell'emanazione delle direttive per il loro conseguimento.

Al bilancio sperimentale presentato al Parlamento per la decisione politica — documento che potrà in prospettiva costituire oggetto di approvazione legislativa — sarà in tal modo possibile affiancare, a decorrere dalle previsioni per il 1995, *un bilancio amministrativo-gestionale* costituito dall'insieme dei centri di costo dei servizi, sul quale accentrare l'analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, al fine della doverosa valutazione di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Al fine di identificare gli elementi programmatori e di rappresentare il primario quadro di riferimento utile alle analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, il flusso informativo sarà successivamente completato attraverso la comunicazione da parte delle amministrazioni del sistema di obiettivi e di programmi da attuare stabilito dai rispettivi Ministri, nonché delle connesse priorità e direttive di gestione.

In fase consuntiva, infatti, il raffronto tra obiettivi e risultati conseguiti da parte delle diverse direzioni generali (o uffici di pari livello) verrà a rappresentare un efficace strumento per garantire *il controllo continuo e costante sull'evoluzione della spesa pubblica*, nelle diverse componenti di costo, a livello di singola unità amministrativa direttamente responsabile dei molteplici interventi disposti.

Il *bilancio amministrativo-gestionale*, che rappresenta — nell'ambito del bilancio sperimentale — l'evoluzione della impostazione meramente finanziaria prevista dalla vigente normativa contabile, consente una maggiore trasparenza della azione amministrativa ed un migliore controllo della efficienza dei diversi uffici, e quindi anche un giudizio più puntuale sulla efficacia delle politiche pubbliche. In prospettiva, quindi, si prefigura una duplice versione del bilancio dello Stato: una *politico decisionale*, da sottoporre alla formale approvazione parlamentare in sede previsionale, ed una *amministrativo-gestionale* da utilizzare a fini amministrativi e per il controllo di gestione.

Il nuovo documento contabile, una volta redatto in base ai flussi informativi delle singole amministrazioni, costituirà la base per valutare i costi degli uffici e dei servizi ed i risultati conseguiti, sia nel corso della gestione, sia in fase consuntiva. La valutazione dell'andamento gestionale sarà eseguita, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, dalle medesime amministrazioni interessate attraverso un costante monitoraggio che potrà avvalersi delle moderne tecnologie informatiche del sistema informativo della contabilità pubblica della Ragioneria generale dello Stato.

In tale contesto, sarà valorizzata pienamente la funzione dirigenziale configurata dalla norma, la cui autonomia gestionale e la conseguente responsabilità sono strettamente connesse al trasferimento del vincolo gestionale dal ristretto ambito di ciascun capitolo alla più ampia aggregazione di spese corrispondente all'unità amministrativa costituita in funzione degli interventi da realizzare e/o dei servizi da erogare. In tal modo sarà possibile avviare una nuova politica di bilancio con l'ausilio di un vero e proprio controllo di gestione sull'attuazione della spesa e sui risultati conseguiti.

La struttura del bilancio amministrativo dovrebbe avere la configurazione di cui all'allegata nota tecnica.

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

NOTA TECNICA PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

La struttura del bilancio amministrativo assume la seguente configurazione, idonea alla rilevazione, alla esposizione, all'analisi ed al controllo dei costi e dei risultati di gestione delle unità amministrative corrispondenti agli uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito del perseguimento delle rispettive finalità ed obiettivi:

DIREZIONE GENERALE

....

					Previsioni	Impegni	Scostamenti	
							assoluti	relativi
Costi strumentali	Spese di funzionamento	Personale in servizio (1)						
		Beni ed attivita' strumentali	Ad evidenziazione diretta (2)					
			Spese generali	Beni durevoli e di consumo				
				Locali e manutenzioni				
				Servizi				
			Spese di amministrazione	Altre spese				
	Oneri indistinti	Personale						
		Fondo rinnovi contrattuali						
		Fondo di riserva						
	Trattamenti di pensione	Vitalizi						
		Pensioni di guerra						
	Oneri del debito pubblico	Interessi titoli debito pubblico						
		Interessi c/c tesoreria						
		Interessi mutui Crediop e BEI						
		Altri						
Costi specifici	Interventi	Ad evidenziazione diretta (3)						
	Investimenti	Ad evidenziazione diretta (4)						
	Altre spese	Ad evidenziazione diretta (5)						
Costi finali								

(1) I dati del personale in servizio saranno acquisiti dall'I G O P

2), (3) (4), (5) I dati debbono riferirsi alle unita' omogenee evidenziate direttamente nello stato di previsione del bilancio sperimentale

INDICAZIONI GENERALI

Il procedimento di rilevazione dei costi degli uffici e dei servizi viene avviato in via sperimentale a decorrere dal bilancio di previsione per il 1995. In questa prima fase, il flusso informativo dei dati avviene in via diretta, mediante comunicazione cartolare da inviare periodicamente alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio

Per ciascuna direzione generale (o ufficio di livello equipollente) devono essere rilevati i *costi strumentali* ed i *costi specifici*, che insieme formano i *costi finali*.

Tutti i costi devono essere esposti in funzione della connessa misura finanziaria, espressa in termini di competenza per la previsione, ed in termini di impegni per la gestione. Nella stessa maniera vanno evidenziati, con periodicità trimestrale, gli scostamenti che si verificassero nel corso dell'esecuzione del bilancio.

I costi strumentali e quelli specifici fanno diretto riferimento alle diverse unità operative presenti in ciascuno stato di previsione della versione sperimentale del bilancio dello Stato, che si uniscono alla presente nota.

Ciascuna unità operativa compendia uno o più capitoli della versione tradizionale del bilancio secondo l'unito elenco, allegato a ciascuno stato di previsione.

Gli elementi finanziari di previsione possono essere desunti da ciascuno stato di previsione della spesa avendo riferimento alle unità operative i cui capitoli sono gestiti direttamente dalla direzione generale (o dall'ufficio di livello equiparato).

Gli impegni di spesa possono essere rilevati con la stessa metodologia avvalendosi dell'ausilio dei competenti uffici di ragioneria.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Per quel che concerne i *costi strumentali* va ricordato che essi afferiscono il personale in servizio, i relativi oneri indistinti, i trattamenti di pensione e gli oneri del debito pubblico. Per tali costi dovranno essere fornite gli opportuni elementi qualitativi e quantitativi secondo le seguenti indicazioni

Per il *personale in servizio*, la rilevazione dei costi viene acquisita tramite l'I.G.O.P. - Servizio contrattazione, al quale vengono periodicamente trasmessi i dati in base alle indicazioni contenute nella circolare n. 33 del 24 aprile 1993. Le amministrazioni, comunque, sono invitate a segnalare una stima degli accantonamenti annuali per trattamento di liquidazione e quiescenza relativi al personale effettivamente in servizio.

Per l'aggregato *oneri indistinti* dovrà essere data dettagliata indicazione delle categorie di personale cui si riferiscono le spese, dei comparti di riferimento, nonché dell'entità numerica dei beneficiari.

Per i beni ed attività strumentali, la rilevazione deve riguardare tanto le unità operative *ad evidenziazione diretta* (cioè manifestamente esposte nello stato di previsione del bilancio sperimentale), quanto le *spese generali* e le *spese di amministrazione*. Queste ultime, che nella versione sperimentale del bilancio sono aggregate nella voce «Altre spese di funzionamento», devono esprimere, in funzione dei capitoli che le compongono, le prime, le effettive spese per beni durevoli e di consumo, per locali e manutenzioni; le seconde, le spese per servizi, e le altre spese di carattere residuale. In particolare, per le spese di locazione locali dovranno essere indicati anche gli elementi fisici che caratterizzano l'immobile in godimento alla direzione generale (o ufficio di pari livello).

Per tale tipologia di costi, ciascuna amministrazione potrà esporre anche altre voci considerate di particolare rilievo in relazione alle funzioni svolte, specificando altresì le motivazioni dell'evidenziazione differenziata.

Con la circostanza si richiama l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di segnalare alla scrivente le dotazioni di risorse strumentali di cui attualmente dispongono (*macchinari, apparecchiature, strumenti, calcolatori, ecc.*), specificando, ove possibile, l'epoca di acquisizione e/o di rinnovo, i relativi costi di manutenzione ed il presunto periodo di utilizzazione dei beni.

Per i *trattamenti di pensione*, la rilevazione dovrà interessare tanto i *vitalizi* (o redditi differiti da lavoro dipendente) quanto le *pensioni di guerra*. Per i primi, si dovrà evidenziare, in uno specifico allegato, il numero e le diverse categorie di beneficiari con la definizione del relativo costo medio unitario; per le seconde, invece, si dovranno specificare, oltre il numero, le categorie di beneficiari e la connessa spesa media unitaria, anche l'esistenza di eventuali ricorsi in essere.

Per gli *oneri del debito pubblico*, la rilevazione dei costi dovrà riguardare distintamente le diverse tipologie di indebitamento (a breve, a medio e a lungo termine, ecc.), evidenziando altresì il valore nominale dei titoli di riferimento, le rispettive scadenze, i piani di ammortamento e gli oneri accessori connessi alle nuove emissioni ed ai rinnovi, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie ed i costi di stampa e distribuzione dei titoli stessi. In tale contesto dovranno essere individuati, ove possibile, i beneficiari delle erogazioni per categorie omogenee (imprese, famiglie, enti pubblici, ecc.).

Per i *costi specifici*, infine, va segnalato che essi afferiscono gli interventi, gli investimenti e le altre spese, e che sono tutti caratterizzati dall'evidenziazione in una o più specifiche unità operative. Per tali costi, quindi, dovranno essere forniti gli opportuni elementi qualitativi e quantitativi tenendo presente la specialità dell'unità operativa che li esprime, e, quindi, ogni indicazione utile ad evidenziare l'assetto economico della spesa (durata, utilizzazione, ecc.).

Nell'ambito di tale raggruppamento di costi, infine, dovrà essere data ogni possibile specificazione sugli edifici di servizio a disposizione della direzione generale (o ufficio di pari livello), indicandone la tipicità dell'occupazione, la titolarità del diritto di proprietà, ed i costi di manutenzione.

Ulteriori elementi di chiarimento, specificazione e ragguaglio potranno essere richieste nelle vie brevi alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio (06/47613810).

93A6565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Card fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 8 novembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Card fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

93A6566

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 novembre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 novembre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1994 è di L. 97,89, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 16 maggio 1994 è di L. 95,68 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1994 è di L. 91,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A6587

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 23 novembre 1993

Dollaro USA	1704,43
ECU	1910,67
Marco tedesco	997,91
Franco francese	287,52
Lira sterlina	2517,95
Fiorino olandese	889,35
Franco belga	47,048
Peseta spagnola	12,327
Corona danese	251,24
Lira irlandese	2392,00
Dracma greca	6,954
Escudo portoghese	9,791
Dollaro canadese	1285,88
Yen giapponese	15,673
Franco svizzero	1138,56
Scellino austriaco	141,91
Corona norvegese	229,38
Corona svedese	202,58
Marco finlandese	292,36
Dollaro australiano	1130,38

93A6626

MINISTERO DELL'INTERNO

125° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93 e n. 258/93, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8411** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.106-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «C.M.S.» MOD. MR 6
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 238
Lunghezza dell'arma: MM. 397
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DOVERA STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «COMBAT MAIL SERVICE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma può essere impiegata anche con funzionamento ad aria compressa mediante la sostituzione della bomboletta a gas compresso CO2 con alcuni elementi del sistema propulsivo. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8412** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 522 VIPER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1016
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8413** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. EXPRESS 403 KONIG 93
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8414** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: MM. 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: DA MM. 980 A MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8415** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE PIEGHEVOLE
Denominazione: «KIMAR» MOD. RC 92 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 870
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8416** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE PIEGHEVOLE
Denominazione: «KIMAR» MOD. RC 92 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 870
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8417** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 38-44 OUTDOORSMAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8418** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 1896 CONE HAMMER (FINITURA BRUNITA)
Calibro: MM. 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 274
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8419** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 9 (FINITURA BRUNITA)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8420** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 40 (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8421** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 20 ottobre 19*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 45 (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8422** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77/22 (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 998
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8423** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8424** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II HEAVY BARREL (FINITURA SATINATA)
Calibro: MM. 6 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 661
Lunghezza dell'arma: MM. 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8425** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2991-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 560 CON SPEGNIFIAMMA MM. 634
Lunghezza dell'arma: MM. 1050 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1127
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi: H. & R.; SPRINGFIELD; THOMPSON; NORINCO.

N. **8426** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2991-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 560 CON SPEGNIFIAMMA MM. 634
Lunghezza dell'arma: MM. 1050 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1127
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi: H. & R.; SPRINGFIELD; THOMPSON; NORINCO.

N. **8427** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2991-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 88 I (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 530 CON COMPENSATORE MM. 565
Lunghezza dell'arma: MM. 1055 CON COMPENSATORE MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi: FN; FAL; LA I.

N. **8428** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2991-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 88 I (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 530 CON COMPENSATORE MM. 565
Lunghezza dell'arma: MM. 1055 CON COMPENSATORE MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi: FN; FAL; LA I.

N. **8429** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3735-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. FINNSCOUT P 94 M (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8430** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. FINNSCOUT P 94 M (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 WRF
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8431** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. FINNSCOUT P 94 S (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8432** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3735-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. SAFARI (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N **8433** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 3735-C-80 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell arma

Tipo CARABINA
Denominazione «SAKO» MOD SAFARI (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 620
Lunghezza dell'arma MM 1145
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata FINLANDIA
Presentatore PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI PARINI & C S N C»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8434** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559 C-50 3735-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell arma

Tipo CARABINA
Denominazione «SAKO» MOD SAFARI (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 620
Lunghezza dell'arma MM 1145
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI PARINI & C S N C»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8435** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559 C-50 3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «LUCCHINI SANDRO» MOD EXPRESS ARMITALIA
Calibro MM 7 × 65 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore -
Lunghezza delle canne. MM 650
Lunghezza dell'arma. MM 1080
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui e prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C S N C»
Classe cui e stata assegnata l'arma. **C 5**

N **8436** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «LUCCHINI SANDRO» MOD EXPRESS ARMITALIA
Calibro MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 630
Lunghezza dell'arma MM 1060
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui e prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C S N.C»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8437** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8438** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8439** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8440** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: 500 NITRO EXPRESS (3")
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **8441** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD 70
Calibro MM. 6,5 × 55
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1050
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta U S.A.
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S P A »
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8442** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 734-C-93 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD 70
Calibro MM 7 STW
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1100
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta U S A
Stato o Stati da cui e importata U S A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S P A »
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8443** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559 C-50 734-C-93 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell arma

Tipo CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD 70
Calibro 22-250
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1150
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta U S A
Stato o Stati da cui e importata U S A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S P A »
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8444** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559/C-50 734-C-93 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell arma

Tipo CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD 70
Calibro 243 WINCHESTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1150
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta U S A
Stato o Stati da cui e importata U S A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S P.A »
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N. **8445** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8446** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8447** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8448** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8449** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 830
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8450** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 830
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8451** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8452** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8453** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8454** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8455** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8456** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8457** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 358 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8458** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8459** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8460** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8461** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8462** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. 2000
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8463** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE AD ARIA COMPRESSA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. **8464** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 278,5
Funzionamento: A ROTAZIONE AD ARIA COMPRESSA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. **8465** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 63,5
Lunghezza dell'arma: MM 188
Funzionamento: A ROTAZIONE AD ARIA COMPRESSA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. **8466** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330
Funzionamento: A ROTAZIONE AD ARIA COMPRESSA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. **8467** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 CARBINE
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 482,60
Lunghezza dell'arma: MM 978
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8468** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA) (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 615
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8469** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 YELLOWBOY CARBINE
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 482,60
Lunghezza dell'arma: MM. 978
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8470** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA) (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM.. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8471** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 MUSKET
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 685,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1181
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8472** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 MUSKET
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 685,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1181
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8473** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 MUSKET
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 685,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1181
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8474** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 MUSKET
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 762
Lunghezza dell'arma: MM. 1257
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8475** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 MUSKET
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 762
Lunghezza dell'arma: MM. 1257
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8476** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 20 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 MUSKET
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 762
Lunghezza dell'arma: MM. 1257
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

NOTE

Al n. 6225 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II (monogrilletto regolabile) cal. 223 Remington (canna mm 508).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II (finitura brunita o inox) (monogrilletto regolabile) cal. 223 Remington (canna mm 508).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° ottobre 1993.

Al n. 8082 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «BERETTA» mod. 71 (mire regolabili) cal. 22 L.R. (canna mm 150).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 1° ottobre 1993, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 7009 del 28 luglio 1993, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

93A6493

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 345.000**
- semestrale . . . . . **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . . **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . . **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 664.000**
- semestrale . . . . . **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300